



22880/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Oggetto

PROCEDURE
CONCURSUALI

Ud. 26/09/2016 - CC

R.G.N. 28890/2015

Ca. 22880

Rep.

C+F+CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28890-2015 proposto da:

AVV. elettivamente domiciliato in
ROMA,

, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

7761
16

avverso la sentenza n. 822/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, emessa il 17/04/2015 e depositata il 1°/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l'Avvocato _____, per il ricorrente, che si riporta agli atti;
udito l'Avvocato _____, per la controricorrente, che si riporta agli atti.

PREMESSO

1. – L'avv. Fabrizio Maria _____ chiese ammettersi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa s.p.a. il suo credito prededucibile di € 48.887,81, relativo a prestazioni professionali svolte in favore della liquidazione coatta.

Il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile la domanda per essere stata proposta con atto di opposizione allo stato passivo, anziché con atto di insinuazione tardiva.

La Corte d'appello ha respinto il gravame del soccombente osservando che la sua domanda era incontrovertibilmente qualificabile come opposizione a stato passivo e, in quanto tale, era inammissibile perché proposta non già avverso lo stato passivo della liquidazione coatta, bensì avverso la successiva nota con cui i commissari liquidatori avevano riscontrato negativamente la richiesta di pagamento del creditore.

2. – L'avv. _____ ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i commissari liquidatori hanno resistito con controricorso.

E' stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., con cui viene proposto l'accoglimento del ricorso.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite, i



quali hanno presentato memorie.

CONSIDERATO

3. – Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei documenti (istanza di ammissione tardiva al passivo depositata dall'avv. _____ nelle more del presente giudizio di legittimità e relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale) prodotti dalla controricorrente unitamente alla memoria. Si tratta invero di atti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.).

4. – I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente essendo tutti finalizzati alla qualificazione della domanda quale insinuazione tardiva, sono fondati sotto l'assorbente profilo che, per quanto l'avv. _____ avesse proposto una opposizione allo stato passivo pacificamente inammissibile in quanto tale, era compito del giudice verificare – in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali – se, proprio in considerazione di detta inammissibilità, essa fosse convertibile in altra domanda rivolta al medesimo scopo, della quale tuttavia presentasse i requisiti di ammissibilità.

La domanda dell'avv. _____ (che questa Corte può esaminare e interpretare essendo chiaramente denunciato un *error in procedendo*, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.) certamente presentava tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di insinuazione tardiva di credito, la cui forma è dall'art. 89 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 disciplinata proprio mediante rinvio alle disposizioni vevoli per l'opposizione a stato passivo contenute negli artt. 87, commi da 2 a 5, e 88 del medesimo decreto, escluso dunque il riferimento all'impugnazione dello stato passivo (menzionata invece nel primo comma dell'art. 87, cit.), la cui



sola omissione è, appunto, nel nostro caso, a fondamento della inammissibilità dell'opposizione in quanto tale.

5. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà la domanda dell'avv. convertita in istanza tardiva di ammissione al passivo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2016

Il Presidente
Vittorio Ragonese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi



09 NOV. 2016

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROEA